

Il Consulente Tecnico di Ufficio ed il Consulente Tecnico di Parte nel procedimento civile Pezzuolo S., Giampieri G.

Abstract: Il presente contributo propone un'attenta disamina di quali sono le procedure, i diritti ed i doveri dei professionisti, nello specifico gli psicologi, chiamati ad assolvere il compito di Consulente Tecnico d'Ufficio e Consulente Tecnico di Parte. Tali figure professionali sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233). Al fine di meglio ottemperare al proprio mandato professionale è indispensabile che lo psicologo forense abbia nozioni dei passaggi tecnico-burocratici che caratterizzano l'iter della consulenza e del processo all'interno del quale la sua professionalità è chiamata ad intervenire.

Con il termine Consulenza Tecnica di Ufficio si intende quell'istituto giuridico che permette ad un giudice, laddove lo ritenga necessario, di farsi assistere da un esperto, o ausiliario, di sua fiducia per il compimento di singoli atti o per l'intero procedimento civile¹. Il legislatore ha inserito la consulenza tecnica, da un lato, all'interno delle norme che concernono l'istruzione probatoria, comprendendola con ciò tra le pratiche che si compiono per ammettere le fonti e i mezzi di prova al procedimento, ma dall'altro l'ha esclusa dalla categoria dei mezzi di prova. Questa scelta sta a significare che la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova in quanto non deve contribuire a determinare il convincimento del giudice sulla veridicità di determinati fatti o parole, ma provvede ad offrire al giudice un supporto sugli aspetti tecnici del giudizio. In definitiva dunque la consulenza appartiene alla fase istruttoria del giudizio e non alla fase decisionale stessa.

Con il nome di Consulenza Tecnica di Ufficio, cosa che può ingenerare una certa confusione, viene indicata anche l'insieme delle prassi e delle tecniche che l'esperto mette in atto durante la propria l'indagine per assistere il giudice che l'ha nominato: la comprensione del significato del termine è quindi legato al differente contesto fraseologico in cui si colloca. Infine, il termine di Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) indica l'esperto nominato dal giudice per dare risposta a particolari quesiti, la cui risoluzione implica il possesso di particolari competenze e conoscenze.

Tra gli esperti che possono essere chiamati come C.T.U. vi è anche lo psicologo, il quale in ambito civile viene nominato nei seguenti tipi di procedimento:

¹Art. 61 c.p.c.: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”;

[separazione coniugale e divorzio, con rito giudiziale, nel corso dei quali occorre decidere il tipo di affidamento, la frequentazione e l'eventuale potestà; a questo tipo di procedimenti è possibile ricondurre anche quelli che implicano la verifica sull'idoneità all'adozione;

[determinazione e quantificazione del danno biologico di natura psichica o del danno da pregiudizio esistenziale;

[nei procedimenti concernenti l'interdizione, l'inabilitazione e la nomina dell'amministratore di sostegno;

[infine, nelle indagini sulla idoneità psicosessuale legate ai procedimenti concernenti il cambio del genere di appartenenza;

Il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), come dice la denominazione stessa, è colui che assiste la parte durante lo svolgimento di una consulenza. Nel processo civile l'attività del C.T.P. è regolamentata dalle norme del codice di procedura civile (c.p.c.), in particolare dall'articolo 194: *“le parti possono intervenire alle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio o personalmente o attraverso la nomina dei propri consulenti”*.

La nomina del C.T.P. non è obbligatoria, ma costituisce una facoltà che viene data alla parte; nel caso in cui *“la parte che, nonostante la nomina del C.T.U., non abbia nominato il C.T.P., non può partecipare alle operazioni a mezzo del consulente, ma può produrre una relazione tecnica che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e che, non avendo valore probatorio, non è soggetta a preclusioni o decadenze, può contenere rilievi critici alla C.T.U. e può, eventualmente essere inserita anche nel corpo di una memoria del difensore o nella comparsa conclusionale”*².

Come si diventa C.T.U. e C.T.P. e come si viene nominati C.T.U. e C.T.P.?

Per essere C.T.U., occorre iscriversi nell'apposito Albo dei Consulenti, istituito in ogni tribunale. Per ottenere l'iscrizione è indispensabile essere *“forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia”*³, essere di condotta morale e politica specchiata ed essere iscritti nei rispettivi albi professionali. I criteri per dimostrare tutte queste caratteristiche sono specificati nella domanda di iscrizione, ritirabile presso l'ufficio del presidente del Tribunale; per esercitare in tutto il territorio italiano basta essere menzionati all'interno di un solo albo, nello specifico, quello del proprio territorio di residenza. La distribuzione degli incarichi dovrebbe essere, in linea teorica, salvaguardata dallo stesso presidente del Tribunale⁴, ma tale esercizio, per quanto dettagliatamente

²Brescia G. (2010), *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale*, pag.104

³Art. 15 Disp. Att. c.p.c.;

⁴Art. 23 Disp. Att. c.p.c.: *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo”*;

descritto nell'art. 23 delle Disposizioni di Attuazione del c.p.c., resta al momento solo un'utopia, in considerazione del fatto che ogni giudice è libero di chiamare come proprio esperto chiunque ritiene opportuno, anche professionisti non facenti parti dell'albo dei consulenti.

Dopo aver riconosciuto la necessità di una consulenza tecnica, il giudice emette un'ordinanza di nomina del C.T.U., formula il quesito e fissa la data dell'udienza nella quale il consulente dovrà comparire e prestare giuramento. L'ordinanza è comunicata dal cancelliere al C.T.U. prescelto, tramite raccomandata, accompagnata spesso da una mail, con l'invito a comparire. A tale udienza di comparizione il giudice, dopo aver ricordato al consulente l'importanza del compito chiamato a svolgere, ne riceve il giuramento di *“bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”*⁵; dopo il giuramento il magistrato legge il quesito a cui il consulente è chiamato a rispondere. Solo in casi di grave necessità o qualora la risposta al quesito comporti competenze e conoscenze differenti tra loro, il giudice può nominare più di consulente tecnico. Terminati questi adempimenti, egli assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, tramite dichiarazione depositata in cancelleria, un loro consulente tecnico di parte⁶; in realtà, spesso, l'avvocato della parte, già informato dell'ordinanza di nomina del C.T.U., al momento del giuramento è già in grado di dichiarare il nome del proprio consulente tecnico, il quale se lo ritiene opportuno può anche presenziare al giuramento.

Non esiste invece un albo per i C.T.P. e l'esercizio di tale pratica è legata solo ad un accordo privato che intercorre direttamente con la parte, in alcuni casi previo interessamento dell'avvocato che la rappresenta. Il C.T.P. di conseguenza può non essere iscritto negli albi dei consulenti dei Tribunali e non è necessario che abbia i requisiti minimi richiesti al C.T.U., resta nondimeno vincolato all'iscrizione all'albo regionale degli Psicologi; nonostante tutto ciò, data l'importanza del contributo che si propone di apportare, è auspicabile che abbia conoscenze nell'ambito della psicologia forense⁷. Il consulente di parte non è obbligato ad accettare l'incarico, non è sottoposto al giuramento, non è tenuto a mantenere il segreto sulle indagini ed è autorizzato a tacere su fatti o

⁵Art. 193 c.p.c.;

⁶Art. 201 c.p.c.: *“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta in cancelleria, un loro consulente tecnico”*;

⁷Ciò in ottemperanza all'articolo 3 del Codice Deontologico degli Psicologi che al terzo comma ricorda: *“Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze”*, in linea con l'articolo 1 e 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense: *“Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi e alla magistratura – sulla salute sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario e inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività”* - *“Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere”*;

cose che potrebbero danneggiare il proprio cliente. Egli ha comunque degli obblighi da rispettare, quali quello di non dichiarare il falso e di non ostacolare le operazioni del C.T.U..

Attività, diritti e doveri del C.T.U.

Il C.T.U. nominato ha l'obbligo di prestare la sua opera, salvo il caso in cui il consulente possieda un giusto motivo al fine di derogare dall'impegno ed il giudice riconosca la presenza di detto motivo⁸; qualora ricorra una tale eventualità, il consulente di ufficio è tenuto a darne notizia al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; lo stesso termine di tempo è concesso alle parti nel caso abbiano l'intenzione di chiedere la ricasazione del C.T.U.. I motivi di astensione o di ricasazione sono identici e corrispondono agli stessi motivi sulla base dei quali anche un giudice è chiamato ad astenersi: sono citati per esteso nell'art. 51 del c.p.c. e nel loro insieme stigmatizzano eventuali interessi e legami familiari, affettivi o professionali con le parti coinvolte nel procedimento. Inoltre il presidente del tribunale in qualsiasi momento, sia autonomamente che su segnalazione, *“può promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”*⁹. I casi testé riferiti non sono comunque gli unici che possono indurre il giudice a sollevare il proprio consulente dall'incarico affidatogli, dal momento che lo stesso magistrato ha sempre la *“facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”*¹⁰.

Nell'udienza di comparizione e di nomina il C.T.U. deve comunicare alle parti o ai rispettivi difensori e consulenti di parte il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni; l'omissione di tale comunicazione comporta la nullità della consulenza, che deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione del consulente¹¹. Con l'entrata in vigore della legge del 18/06/2009 n. 69, il C.T.U. è tenuto anche a redigere relazione scritta del proprio operato e delle proprie osservazioni; nello stesso tempo il giudice, sentito il parere del proprio esperto, fisserà ben tre scadenze. La prima è quella entro la quale il C.T.U. trasmetterà ai consulenti tecnici di parte la propria bozza di relazione; la seconda è quella entro cui i C.T.P. invieranno le proprie osservazioni su quanto ricevuto; la terza corrisponde alla data in cui il C.T.U. sarà tenuto a presentare la stesura finale della propria relazione in cancelleria, nella quale dovrà rendere conto delle osservazioni dei C.T.P. e delle proprie valutazioni su di esse¹².

⁸Art. 63 c.p.c.: *“Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione”*;

⁹Art. 19 Disp. Att. c.p.c.;

¹⁰Art. 196 c.p.c.;

¹¹www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro.../art194.html visionata il 03/06/2012, ore 17.18;

¹²Art. 195 c.p.c.: *“Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti”*;

Giunti a questo punto è il turno del C.T.U. di avanzare al giudice le proprie richieste. Gran parte di queste consistono nelle necessarie autorizzazioni per svolgere al meglio il proprio mandato. Una prima autorizzazione che conviene chiedere è quella di avvalersi dell'opera di ausiliari. La consulenza psicologica civile è per definizione una materia complessa, nella quale le competenze possono diversificarsi notevolmente; per questo motivo la richiesta di un ausiliario specializzato in un determinato campo, come la neuropsicologia o la testistica, è normalmente accettato dal giudice: è di per se stesso evidente che non si è obbligati a richiedere l'opera di un ausiliario, ma l'importante è riservarsi una tale possibilità nel proseguimento della consulenza. Qualora il C.T.U. produca già in udienza di comparizione il nome dell'ausiliario, non è tenuto ad assumersi la responsabilità dell'agire di quest'ultimo; di contro, se l'individuazione dell'ausiliario avviene nel corso della perizia e comunque non durante l'udienza, il C.T.U. è responsabile dell'elaborato di quest'ultimo e di conseguenza dovrebbe essere tenuto a controfirmarlo. Non tutti i tribunali sono comunque attenti a tali distinguo.

Riguardo al numero degli ausiliari, di regola non ci sono limiti, ma appare evidente che, qualora il giudice dovesse ritenere eccessiva la richiesta, potrebbe mettere in dubbio la competenza stessa del proprio consulente e conseguentemente rivolgersi ad un nuovo esperto. Sempre in relazione al numero degli ausiliari è necessario introdurre il discorso, purtroppo non ancora chiarito del tutto, sul numero dei consulenti di parte rispetto a quello dei consulenti di ufficio e dei suoi ausiliari. Nei procedimenti penali, come vedremo, tale rapporto costituisce oggetto di legge, mentre nei codici civili non si fa alcuna menzione al riguardo, né tantomeno esistono sentenze della Cassazione in merito. Ci limitiamo comunque a riportare le parole di un ordinario di Diritto Processuale Civile, il quale afferma: *“Rispondo che la parte, senz'altro, può avvalersi di più di un C.T.P. non solo nell'ipotesi in cui il C.T.U. si avvalga di più di un collaboratore, ma anche quando ciò non avvenga”*¹³.

Una seconda autorizzazione da richiedere al giudice prevede la possibilità di assumere atti e documenti al momento non presenti nel fascicolo del procedimento. Tale possibilità può rivelarsi sempre utile in ogni tipo di procedimento nel quale il consulente psicologo è chiamato ad esprimersi: basti pensare all'utilità, per esempio di acquisire alcune ricette mediche in un procedimento per il risarcimento di un danno. Un'altra autorizzazione, molto importante, concerne l'anticipo che il consulente di ufficio può chiedere al giudice, il quale ovviamente dà mandato alle parti di provvedere in tal senso; infine si può richiedere anche l'autorizzazione alle eventuali spese o all'utilizzo del proprio mezzo per poter svolgere le opportune indagini.

¹³ Scarselli Giuliano, 2009, *La Consulenza Tecnica nel Diritto di Famiglia: gli Aspetti Processuali*; Relazione tenuta nel corso di formazione *Le consulenze Tecniche nel Diritto di Famiglia*; Firenze, 2009, AIAF Toscana, p. 133;

Un capitolo importante dell'attività del C.T.U. concerne la documentazione degli incontri di consulenza. A tale proposito nei codici civili non vi è alcun riferimento, cosa per la quale il consulente non è tenuto ad alcun obbligo, ma gisce in base alle proprie convinzioni. È nostra opinione che degli incontri peritali con le parti vengano assunte le audioregistrazioni e se possibile le videoregistrazioni, senza limitarsi agli appunti: non esiste alcun appunto, per quanto dettagliato esso sia, che possa ricomprendere tutto quanto affermato dalle parti, senza considerare poi il ruolo rivestito dalla componente non linguistica della deposizione. Inoltre, cosa sostanziale, senza audio o videoregistrazione viene a mancare qualsiasi riscontro oggettivo al contraddittorio, con la conseguenza che le affermazioni dei C.T.P. o del C.T.U. diventano questioni non oggettivabili ma di semplice autorità. Costituisce di conseguenza buona prassi il fatto che il C.T.U. registri gli incontri e metta a disposizione del C.T.P. le audio registrazioni effettuate. Diverso è il discorso qualora l'incontro peritale preveda l'audizione di un minore: in questo caso, infatti, risulta auspicabile la videoregistrazione, o ancora meglio, il fatto di predisporre l'incontro in una stanza dotata di specchio unidirezionale; cosa quest'ultima che permetterebbe ai C.T.P. presenti dall'altra parte dello specchio di poter porre domande al minore, per l'interposta persona del C.T.U.. Laddove il C.T.U. non ottemperi a tale prassi, è bene ricordare che niente vieta al C.T.P. di presenziare alle operazioni peritali nel rispetto del diritto al contraddittorio. Infine, risulta di fondamentale importanza la stesura di un verbale di ogni incontro peritale, nel quale dovrebbero trovare luogo le osservazioni, le richieste, i reclami, le opinioni e le contestazioni.

Diritti, doveri e responsabilità del C.T.P.

Compito del consulente di parte è quello di supervisionare il lavoro svolto dal C.T.U., come recita l'art. 201 del c.p.c.¹⁴. Per perseguire tale scopo il C.T.P. partecipa a tutte le operazioni peritali riservandosi però il diritto di astenersi da tale compito qualora egli ritenga inutile o dannosa la propria presenza¹⁵. La supervisione si conclude con le osservazioni che il consulente di parte esprime sull'elaborato fornitogli dal C.T.U..

L'incarico di C.T.P., può essere rifiutato od accettato a discrezione del professionista. Dato per scontato che sarebbe il caso di rinunciare allo svolgimento della consulenza qualora non si ritenga di aver acquisito specifiche competenze, è bene sottolineare che la professione di psicologo, a differenza di altri tipi di professione, presenta una forte incompatibilità, tra due ruoli che possono sovrapporsi tra loro: quello, appunto, di consulente di parte e quello di psicoterapeuta, qualora essi

¹⁴Art. 201 c.p.c.: “*il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del C.T.U., partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il C.T.U., per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche*”;

¹⁵Di solito, in ambito psicologico-forense, il C.T.P. si astiene dal partecipare nelle occasioni in cui la sua presenza non è rilevante, ad esempio durante la valutazione psicodiagnostica;

riguardino il medesimo cliente/paziente. In altri termini, è opportuno rinunciare all'incarico di C.T.P. qualora con il cliente si abbia in corso una psicoterapia. Tale scelta è determinata dalle enormi differenze tra i due ambiti: differenze riscontrabili nel setting, nel rapporto, nell'alleanza terapeutica, nelle aspettative e via dicendo¹⁶. Nel setting clinico la veridicità di quanto affermato dal cliente/paziente non è posta in discussione, dal momento che risulta fondamentale la loro autenticità psicologica; diversa è invece la situazione in ambito forense, nel quale le dichiarazioni del cliente devono essere attentamente vagliate nel suo stesso interesse.

I casi in cui il C.T.P. può rinunciare all'incarico possono essere diversi: oltre ai motivi di incompatibilità si può rinunciare per motivi di salute, per impedimenti sopraggiunti, o per difficoltà con il cliente. Queste ultime possono dipendere dal fatto che il cliente non assolve agli impegni di natura economica o da tutte quelle situazioni riconducibili alla particolare personalità del cliente, ai suoi disagi o ai suoi atteggiamenti. Il altre parole, lo psicologo consulente di parte, può rimettere il proprio mandato qualora il comportamento del cliente lo spinga ad operare in direzione contraria al codice deontologico o più in generale quando gli impedisca di operare in scienza e coscienza. In generale queste situazioni riguardano quasi esclusivamente i procedimenti di scioglimento dell'unione coniugale e di affidamento dei minori, ma possono presentarsi anche in altri tipi di procedimento quali il risarcimento per danno. Il cliente potrebbe, infatti, non seguire le indicazioni fornitigli dal proprio consulente, comportandosi negli incontri peritali in maniera non consona e quindi controproducente; oppure, non fidandosi in maniera diretta o indiretta dell'operato e della professionalità del proprio C.T.P., potrebbe arrogarsi il diritto di decidere autonomamente gli episodi ritenuti fondamentali per il sostegno alla propria "causa"; infine potrebbe intendere la consulenza come mezzo per un suo ipotetico "riscatto personale" o come strumento per ottenere una giustizia confacente ai suoi desideri.

E' giusto, allo tesso tempo, precisare che anche per il cliente esiste la possibilità di rinunciare al proprio C.T.P. in qualsiasi momento; in generale questo avviene quando il cliente non si sente ben rappresentato o nel momento in cui il professionista da lui scelto commette violazioni. Onde evitare la revoca del mandato da parte del proprio cliente, è fondamentale per il professionista stabilire una buona relazione con il cliente. La revoca del mandato può avvenire anche in corso di C.T.U.: in tal caso è possibile provvedere alla nomina di un altro consulente.

Osservazioni e Chiarimenti

¹⁶Cfr. ad es. Atti dell'incontro di studio su "Le consulenze psicologiche in ambito giudiziario" 21 novembre 1998 Ordine degli Psicologi – Consiglio Regionale Piemontese. In Neuberger De Caltaldo L., Gulotta G., "La Carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico;

Come abbiamo già visto, il C.T.P. alla consegna della relazione del C.T.U. può sottoporre all'attenzione di quest'ultimo le proprie osservazioni. Esse constano di una relazione nella quale si fa presente al C.T.U. le eventuali lacune, contraddizioni, errori metodologici o le omesse risposte al quesito.

La relazione redatta, o meglio le osservazioni, possono riguardare aspetti diversi della relazione del C.T.U.; in generale il consulente dovrebbe concentrarsi sui seguenti aspetti:

- [verificare che le conclusioni siano tratte con modalità coerente rispetto agli strumenti e alle metodologie di indagine;
- [verificare che le conclusioni siano fondate su dati oggettivi verificabili e non su teorie interpretative tautologiche;
- [verificare la pertinenza e l'attendibilità degli strumenti testistici rispetto all'oggetto di indagine;
- [verificare l'esatta applicazione del protocollo di somministrazione, lo scoring e l'interpretazione di tutti i test utilizzati;
- [verificare che le persone oggetto di indagine siano state sottoposte alle medesime valutazioni, sia nel metodo che negli obiettivi;
- [verificare il rispetto del diritto al contraddittorio, nella comunicazione dello svolgimento delle operazioni e nella partecipazione alle stesse da parte del C.T.P..

Se le osservazioni mosse nei confronti dell'operato del C.T.U. sono puntuali, dettagliate e supportate da letteratura scientifica, il C.T.U. non può esimersi dal prenderle in considerazione o, quanto meno, dal confutarle sulla base di dati altrettanto scientificamente accettati. Qualora ciò non avvenga, spetta al giudice motivare, nella propria sentenza, le ragioni per le quali il consulente da lui stesso nominato abbia deciso di non valutarle adeguatamente; in alternativa deve esprimersi sulle ragioni che lo hanno indotto, a sua volta, a non considerarle. Nel caso ciò venga disatteso, il giudice può incorrere nel vizio di motivazione e la propria sentenza è passibile di essere impugnata e di divenire oggetto di ricorso ¹⁷.

Altra possibilità per il C.T.P. è quella di avanzare richieste o proporre l'acquisizione di documenti. Il fatto che tali contributi non vengano presi in considerazione dal C.T.U. non inficia comunque o non invalida la consulenza, in quanto è discrezione di quest'ultimo accogliere o rifiutare eventuali proposte. Resta comunque il fatto che la documentazione o le richieste rifiutate andranno poi a costituire oggetto delle osservazioni finali, delle quali poi il C.T.U. dovrà rendere conto.

¹⁷Art. 360, comma 5 c.p.c.: “Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

Le osservazioni al Consulente di Ufficio possono essere espresse dal C.T.P. anche durante lo svolgimento della consulenza e non solo al termine di essa; le motivazioni per un tale gesto coincidono con quelle già elencate, a cambiare è solo il momento in cui vengono presentate. In considerazione della gravità che comporta, questa prassi è però da considerarsi a mo' di ultima ratio e, conseguentemente, dovrebbe essere riservata solo a quelle situazioni nelle quali gli atteggiamenti o i comportamenti della C.T.U. mettono a rischio l'oggettività e l'imparzialità della consulenza o possono riflettersi, ad esempio in consulenze che concernono l'affido, in un rischio per il minore.

La già citata legge del 18/06/2009 n. 69, aveva nei suoi intenti quello di velocizzare e semplificare la procedura di nomina del C.T.U. e lo svolgimento della consulenza. Proprio questa ottica prevedeva che le osservazioni dei C.T.P. trovassero spazio nella stessa relazione del C.T.U.: tale prassi avrebbe dovuto, tra le altre cose, diminuire i ricorsi inerenti l'attività e le conclusioni dell'ausiliario del giudice. In realtà tale legge, sebbene perseguisse questo obiettivo, non ha eliminato la possibilità che una delle due parti richieda al giudice di chiamare a chiarimenti il C.T.U.. Con il termine di "*chiamata a chiarimenti del C.T.U.*" si intende un'azione giuridica, prevista dal codice di procedura civile¹⁸, con la quale il consulente di ufficio è chiamato in udienza o in camera di consiglio dal giudice, onde riferire i chiarimenti richiesti dallo stesso sulla relazione di consulenza. Tali chiarimenti possono essere sollecitati anche dalle singole parti, le quali devono convincere il giudice su tale necessità. La chiamata a chiarimenti, se per il C.T.U. non è mai un buona notizia, dal momento che presuppone l'esistenza di dubbi o obiezioni sull'elaborato presentato o sulla condotta tenuta, per il C.T.P. è l'occasione di poter fare emergere, per l'interposta persona dell'avvocato, tutte le contraddizioni e gli errori commessi dal C.T.U.. È dunque un momento in cui il C.T.P. può dar prova di tutta la sua professionalità, competenza, preparazione e aggiornamento.

Responsabilità e Pene per il C.T.U. ed il C.T.P.

La giurisprudenza, dal momento che il consulente tecnico di ufficio esercita una funzione pubblica giuridica e fa uso di poteri certificativi, vale dire attività di certificazione con valenza probatoria, individua per l'ausiliario del giudice la qualifica di pubblico ufficiale¹⁹. In conseguenza di tale individuazione egli è vincolato a determinate responsabilità nei confronti della stessa pubblica amministrazione: il codice di procedura civile a questo proposito non ammette dubbi, laddove

¹⁸Cfr. art. 62 c.p.c.: "*Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede [...]*";

¹⁹Cfr. art. 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislative, giudiziaria o amministrativa.*"

afferma che “*si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice relative ai periti*”²⁰. Di fatto, dunque, il codice civile, rispetto alle responsabilità del C.T.U., rimanda al Titolo II del Libro Secondo del codice penale: il venire meno del consulente tecnico alle proprie responsabilità è annoverato tra i “Delitti contro la pubblica amministrazione”²¹.

Il Titolo II annovera al suo interno reati di non poco conto, reati nei quali molto difficilmente un C.T.U. può incorrere; nonostante questo è comunque doveroso soffermarsi brevemente su alcuni di essi al fine di sgombrare il campo da qualsiasi ignoranza di legge, la quale, come ormai risaputo, non esula certo dalla colpa. Si va dal peculato alla concussione, senza dimenticare i vari tipi di corruzione²², con pene detentive per il trasgressore che partono da un minimo di sei mesi per arrivare ad un massimo di dodici anni; all’interno di questo tipo di reati, particolarmente pesante risulta il reato di corruzione in atti giudiziari sancito dall’art. 319ter. Questo articolo riguarda il pubblico ufficiale, nella fattispecie il C.T.U., che abusando della sua qualità e dei suoi poteri induce qualcuno a promettergli indebitamente denaro o altra utilità allo scopo di favorire o danneggiare una parte coinvolta in un procedimento civile, penale o amministrativo: qualora un consulente di ufficio incorra in tale reato e dal fatto “*deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore ai cinque anni o all’ergastolo*”²³ rischia una reclusione dai sei ai venti anni.

Le responsabilità del C.T.U. non terminano nell’impegno ad evitare tali reati, ma si estendono anche ad altri principi che devono necessariamente guidare il suo operato: egli deve astenersi anche dall’abuso di ufficio²⁴ e dalla rivelazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio. In altri termini è tenuto al segreto, sul quale ha già giurato di fronte al giudice, e deve astenersi dal prestare la sua opera in presenza di un interesse proprio o di un di lui congiunto; le pene vanno dai sei mesi fino ai tre anni²⁵.

Infine è obbligatorio citare altri due doveri ai quali è bene che il C.T.U. non venga mai meno. Il primo concerne l’omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale; il consulente di ufficio che sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, vale a dire la consulenza, di un reato ha l’obbligo di riferirlo all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità²⁶. Questo reato aggiunge un nuovo paragrafo sulla differenza esistente tra psicologia forense e psicologia clinica, sulla quale abbiamo insistito già varie volte: le parti coinvolte in un procedimento civile non devono essere equiparate a

²⁰Art. 64 c.p.c.;

²¹Codice Penale Libro Secondo “Dei Delitti in Particolare”, Titolo II “Dei Delitti Contro la Pubblica Amministrazione”;

²²Cfr. artt. 314, 317, 318 e 319 c.p.;

²³Art. 319ter c.p.;

²⁴L’abuso di ufficio consiste nel fatto di procurare, in seguito allo svolgimento del proprio ufficio, per sé o per un congiunto un ingiusto vantaggio patrimoniale o, nello stesso modo, un danno ad altri; Cfr.art. 323c.p.;

²⁵Cfr. artt. 323, 326 c.p.;

²⁶Art.361c.p.:”*Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria [...] un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da €30 a €516*”;

clienti per il C.T.U. ed egli nei loro confronti è tenuto solo a non divulgare quanto appreso all'esterno, mentre, di contro, è obbligato a riferirne al giudice.

L'ultimo articolo riguarda invece il rifiuto di ufficio legalmente dovuto: lo psicologo, chiamato dal giudice a rivestire il ruolo di consulente o perito, qualora ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione di prestare il suo compito rischia la detenzione fino a sei mesi ed una pena pecuniaria fino a più di 500 €²⁷. Quest'ultimo reato non è trascurabile nel momento in cui, come vedremo in seguito le parti godono del così detto pubblico patrocinio.

Il C.T.P. nell'espletamento delle sue funzioni è soggetto anch'egli a specifiche responsabilità:

- [essere fedele ai propri obblighi professionali senza creare nocumento agli interessi della parte da lui assistita, il così detto patrocinio o consulenza infedele²⁸;
- [non colludere con la parte avversaria (ad esempio non può riferire qualcosa alla controparte per favorirla nel corso della C.T.U.);
- [non prestare, anche per interposta persona, la sua opera professionale a favore di parti contrarie, la così detta consulenza contemporanea di più parti contrarie²⁹;

Il lavoro del consulente di parte, così come quello del C.T.U., è regolamentato, difatti, da due procedure vincolative:

- 1) i principi normativi propri del diritto;
- 2) i principi afferenti al codice deontologico e, in particolare, il Codice deontologico degli Psicologi³⁰;

La differenza fondamentale tra la responsabilità del C.T.U. e del C.T.P. è che, mentre il primo svolge funzioni di pubblico ufficiale, il C.T.P., essendo incaricato dalla parte, risponderà *in primis* alle norme stabilite dal codice civile in tema di responsabilità del lavoro autonomo in generale e, nella fattispecie, quello concernenti le *professioni intellettuali*³¹. L'art. 2236 del c.c. limita le

²⁷Art.366 c.p.: “Chiunque nominato dall’Autorità giudiziaria perito [...] ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 30 fino a € 516”;

²⁸Il patrocinio o la consulenza infedele si ha quando il consulente tecnico “rendendosi infedele ai suoi doveri professionali arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria”; Cfr. art. 380 c.p.;

²⁹ Art. 381 c.p.: “Il consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie è punito [...] con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a €103”. In tale situazione il C.T.P. può essere punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa da 51 a 516 euro oltre l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione;

³⁰Il codice deontologico degli Psicologi Italiani è in allegato al presente elaborato;

³¹Cfr. Libro V *Del Lavoro*, Titolo III *Del Lavoro autonomo*, Capo II *Delle professioni intellettuali*; artt. 2229 c.c. e segg.;

responsabilità per le prestazioni la cui soluzione implichi *problemi tecnici di speciale difficoltà*³², in questi ultimi casi il professionista non risponde degli eventuali danni, se non in caso di dimostrato dolo o colpa grave; il problema deriverà semmai dalla dimostrazione che l'opera del consulente di parte psicologo rientra in tale dicitura.

Sintetizza molto bene quanto sopra brevemente esposto l'affermazione che il C.T.P. deve essere leale nei confronti del suo committente, mantenendo comunque, come affermato dalle Linee Guida deontologiche dello Psicologo forense, la "*propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale*"³³. Affermazione, quest'ultima, che trova il giusto riscontro anche nell'art. 6 del codice deontologico degli psicologi, il quale asserisce che "*Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e [...] salvaguardia la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione*"³⁴. Detta autonomia deve essere salvaguardata anche nella collaborazione con professionisti di altre discipline nel rispetto delle altrui competenze.

Non sussiste per il C.T.P. l'ipotesi di frode processuale³⁵ dal momento che la consulenza di parte non costituisce una certificazione, né tanto meno una dichiarazione, ma esprime di contro solo valutazioni, pareri e giudizi: La responsabilità del consulente di parte, quindi, rientra in una responsabilità di tipo contrattuale.

Privacy, C.T.U. e C.T.P.³⁶

Nell'espletamento dei compiti derivanti dai loro incarichi il C.T.U. ed il C.T.P. vengono a conoscenza e sono tenuti a custodire i dati personali di coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle vicende giudiziarie oggetto di indagine. Per far fronte alle problematiche emergenti da tali situazioni, nel 2008 il Garante della Privacy ha elaborato le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali da parte di consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio. Nella fattispecie il Garante ha

³² "E' stato quindi affermato che la colpa, in senso tecnico-giuridico, consiste in un comportamento cosciente dell'agente che, sia pure senza volontà di recare danno ad altri, sia causa di un evento lesivo per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di regole o norme di condotta. Quando si parla di colpa, si deve distinguere tra colpa lieve e colpa grave. Si ha colpa lieve quando la diligenza richiesta è quella propria del buon padre di famiglia. Si parla di colpa grave quando si agisce con inescusabile imprudenza e quando si ometta di osservare non solo la diligenza media, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano" (De Cataldo Neuberger, Gulotta, 2004, 177);

³³ Art. 13 Linee Guida deontologiche dello psicologo forense;

³⁴ Spesso la collaborazione con altre figure professionali può avvenire nell'ambito del risarcimento del danno nel momento in cui la consulenza psicologica viene affiancata dalla consulenza medico-legale;

³⁵ Cfr. art. 374bis c.p., False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria;

³⁶ Prima di entrare nello specifico degli obblighi previsti per ottemperare alla normativa sulla privacy ricordiamo che le note qui di seguito riportate sono valide sia per consulente di ufficio che per il perito, di conseguenza non saranno trattate nel capitolo riguardante il rito penale;

decretato che il trattamento dei dati svolto per ragioni di giustizia rende non applicabile alcune disposizioni delle leggi vigenti in materia di privacy, per quanto attiene a diversi piani, come quello relativo ai diritti da parte dell'interessato o quello dell'informativa agli interessati.

Il legislatore prendendo in esame gli ausiliari del giudice ha previsto che:

[Per quanto riguarda la liceità e la pertinenza, il consulente ed il perito possono acquisire ed utilizzare tutte le informazioni personali e i dati sensibili che a loro giudizio si rivelino in grado, rispetto all'oggetto di indagine, di costituire fondamento per le proprie operazioni e valutazioni; il limite a queste libertà è costituito dall'effettiva necessità e pertinenza di ciò che è stato richiesto o acquisito;

[Per quanto concerne le comunicazioni di dati, sempre nei limiti della necessità, gli ausiliari possono comunicare dati ed informazioni acquisiti da una delle due parti, all'altra e/o a terzi, sempre con i vincoli visti sopra;

[Per quanto concerne la conservazione dei dati, il consulente ed il perito, espletato l'incarico affidato loro, devono depositare agli atti del procedimento non solo la loro relazione, completa di ogni dato acquisito e di ogni test, ma anche tutta la documentazione ricevuta dal magistrato. Non devono inoltre conservare in originale o in copia, né su supporto cartaceo né in formato elettronico, alcuna informazione personale concernente i soggetti su cui hanno svolto l'indagine conferita loro.

Questo ultimo punto, come facilmente intuibile, è in aperta contraddizione con le norme sulla privacy del codice deontologico dello psicologo, le quali invitano alla conservazione della documentazione per cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale³⁷. A fronte di questa problematica è opportuno notare che due sentenze della magistratura ordinaria³⁸ (non della cassazione quindi) affermano che, laddove le linee guida dell'Autorità per la privacy siano emesse ai sensi dell'art. 154 della legge sulla privacy del 2003, primo comma lettera *h* – vale a dire con l'intento di curare la conoscenza della materia tra il pubblico – e non ai sensi dell'art. 154 della stessa legge, primo comma lettera *c* – vale a dire con potere di prescrizione generale ma solo in conseguenza di un precedente, specifico, ricorso –, esse non hanno valore precettivo. Le linee guida del Garante per i consulenti ed i periti, essendo appunto emesse ai sensi della lettera *h*, a tutti gli

³⁷Codice Deontologico degli Psicologi, art. 17, secondo capoverso: “[La] documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche”;

³⁸Cfr. Sentenza Tribunale di Bassano del Grappa, 12 maggio 2009, 2023/208 R.G. e Sentenza Tribunale di Roma, 30 settembre 2009, 68677/08 R.G.;

effetti non posseggono alcun valore precettivo, ma vanno considerate con valore appunto informativo e conoscitivo.

È oltremodo doveroso dare atto che in alcune recenti sentenze della cassazione³⁹, in contraddizione con un vecchia tendenza interpretativa, si va sempre più delineando un indirizzo per il quale, nell'ambito della violazione di legge, deve essere ricompresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, in quanto queste ultime essendo norme giuridiche obbligatorie, valevoli per gli iscritti all'albo, integrano il diritto oggettivo ai fini della determinazione di un illecito.

In virtù dei documenti sopra analizzati è dunque possibile individuare una strategia che, in generale, valuti quanto sancito dalle linee guida del garante alla stregua di un invito per il consulente e per il perito ad operare in modo da non incorrere nelle violazioni della legge sulla privacy; per quanto concerne la conservazione dei documenti ci sembra più conveniente aderire al codice deontologico, in quanto le norme di quest'ultimo sono ormai da considerarsi in qualche modo integranti il codice civile e penale.

Nell'ottica di queste considerazioni desideriamo inoltre rammentare che le suddette linee guida prevedono, al punto 6, anche le regole per i C.T.P.. In particolare, il consulente di parte:

[può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o difendere un diritto in sede giudiziaria; i dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;

[può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito;

[fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto, può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

[relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice; ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza.

³⁹Cfr. Cass. 23 marzo 2004 n. 5776, Cass. 14 luglio 2004 n. 13078 e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26810;

[deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali, impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza⁴⁰.

Costituisce comunque una buona prassi far firmare il consenso informato in accordo sia con gli articoli 13 e 23 della Costituzione che salvaguardano la libertà personale, sia con l'art. 24 del Codice deontologico che precisa come il professionista informi al meglio il proprio cliente/paziente. Tale consenso è opportuno anche in considerazione del fatto che, in qualità di C.T.P., si viene comunque a conoscenza di dati personali⁴¹ del cliente.

Giova inoltre ricordare che, il C.T.P., nel suo particolare mandato, deve comunque tacere su ciò che potrebbe danneggiare il suo cliente anche se, in alcuni casi particolarmente gravi, la decisione tra ciò che si può e si deve tacere e ciò che al contrario è opportuno far emergere deve essere presa, *in primis*, nel rispetto della propria professionalità e del codice deontologico.

A chiusura di questo paragrafo sulla privacy necessita informare che nel corso del 2012 la legge del 4 aprile 2012 n. 35 e il decreto legislativo del 28 maggio 2012, n. 69 hanno apportato modifiche non trascurabili alle norme vigenti sulla privacy; ad esempio risulterebbe, in base all'abrogazione del comma g dell'art. 34, che il suddetto documento programmatico di sicurezza per il trattamento elettronico dei dati non risulti più necessario, limitando il tutto all'adozione di misure minime di sicurezza. I mutamenti apportati, comunque, non sono ancora del tutto analizzati e conseguentemente chiariti, cosa per cui invitiamo alla prudenza e rinviando ad una attenta lettura delle legislatura vigente e delle sue interpretazioni.

40 Per qualsiasi approfondimento e specifica si rimanda alla lettura completa e dettagliata del documento;

41 In base all'art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato al 28/05/2012, i dati di un individuo si differenziano in:

- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; personali, sensibili, identificativi e giudiziari;
- "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP), Consulenze Tecniche Preventive (C.T.P.) e Pareri pro Veritate

In base all'art. 696 c.p.c., chiunque abbia urgenza di *“far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”*⁴² può richiedere che venga predisposto un *accertamento tecnico*, il quale può estendersi, sempre in base al medesimo articolo, alla persona che presenta l'istanza o a alla persona nei confronti della quale essa è proposta. In tutti questi casi il presidente del tribunale o il giudice di pace possono nominare un consulente tecnico che proceda alle operazioni. Nei fatti, un tale istituto è posto a garanzia di quei procedimenti istruttori nei quali i tempi previsti per l'ordinario svolgimento del processo rischiano di precludere la possibilità, per una o entrambe le parti, di presentare una prova. Il penultimo capoverso dell'art. 696 rende ancora più vaste le possibilità di azione del consulente chiamato ad un accertamento tecnico preventivo, affermando che quest'ultimo può compiere anche le proprie valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

L'art. 699bis c.p.c. introduce invece un altro istituto denominato Consulenza Tecnica Preventiva, ogni parte può richiedere tale istituto, anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 699, ma solo *“ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”*; lo stesso articolo prosegue affermando che il *“consulente prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”*⁴³.

I due istituti sopra descritti potrebbero sembrare sovrapponibili, ma in realtà sottendono differenze notevoli che non rendono possibile il ricondurli l'uno all'altro. Per la maggior parte degli interpreti, infatti, l'accertamento tecnico preventivo fornisce la possibilità di istruire una prova in tempi più rapidi rispetto a quelli del procedimento normale e dunque è posto in essere nell'ottica di un procedimento che avrà sicuramente luogo, ma in un futuro la cui lontananza non è determinabile al momento; di contro, la consulenza tecnica preventiva è profondamente permeata dal ricorso al tentativo di conciliazione delle parti e dunque sembra costituirsi come una procedura messa in atto dal giudice al fine di evitare proprio il ricorso al procedimento. La differenza non è di poco conto, in quanto presuppone un destino affatto differente per la relazione dell'esperto nominato dal giudice. A dispetto delle denominazioni, infatti, la relazione dell'accertamento tecnico si prefigura come una relazione di consulenza vera e propria, dal momento che può esprimersi non solo sull'entità di una situazione ma anche sulle cause che l'hanno determinata: in questo modo la relazione offrirà al giudice un adeguato supporto sugli aspetti tecnici del giudizio che dovrà poi emettere. Di contro, la relazione di una consulenza tecnica preventiva, dal momento che tende ad

⁴²Art. 696 c.p.c.;

⁴³Art. 696bis c.p.c.;

una mediazione risolutrice della lite, non può per sua stessa definizione prefiggersi una mera e semplice quantificazione, per esempio di un danno, dal momento che la quantificazione stessa dovrà poi costituire oggetto di mediazione. In questa prospettiva, infatti, le considerazioni strettamente tecniche del consulente sono orientate verso un “*accertamento conciliativo dei crediti e non scaturiscono da un approccio propriamente tecnico-scientifico*”⁴⁴. In altre parole, è possibile affermare che, proprio allo scopo della composizione di una lite, l’ausiliario chiamato ad una consulenza tecnica preventiva va oltre le proprie competenze tecnico-scientifiche assumendo una attività giuridica di competenza esclusiva e non delegabile del giudice e, questo, proprio e solo in virtù della già citata ipotesi conciliativa⁴⁵. Sulla base di tali considerazioni, la relazione di una consulenza tecnica preventiva, qualora il tentativo di mediazione non andasse a buon fine, non può assumere la valenza che normalmente spetta ad una C.T.U. eseguita in corso di procedimento.

Il *parere pro veritate*, infine, non è un istituto regolato dalla giurisprudenza, ma una prassi a cui possono ricorrere differenti soggetti che si trovano nella necessità di avere un’opinione riguardo un determinato argomento, un documento o un giudizio espresso. I soggetti che ricorrono a questa prassi possono essere pubblici o privati, così ci si imbatte in *pareri pro veritate* richiesti da associazioni professionali, da consigli comunali o da associazioni che perseguono gli obiettivi più diversificati; l’istanza è di norma avanzata ad esperti o professionisti di chiara fama o, per lo meno, a coloro che sono ritenuti provvisti di sufficienti competenze per rispondere al quesito. Il *parere pro veritate* interessa la presente trattazione in quanto può essere richiesta ad uno psicologo forense da uno studio legale a proposito di un procedimento in corso.

La dizione *pro veritate* - ai fini dell’accertamento della verità - sta ad indicare che colui che redige il proprio parere opera non negli interessi della parte che gli ha commissionato il lavoro, ma in un ottica del tutto imparziale: in realtà, è opinione diffusa, soprattutto in ambito forense, che il vero scopo del parere sia quello di convincere il giudice delle proprie tesi o quanto meno quello di avvallare la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio. Al di là delle polemiche su queste opinioni, è evidente che le considerazioni espresse nel parere devono adottare una modalità ed una tecnica argomentativa il più possibile oggettiva, supportata scientificamente da riferimenti bibliografici a studi o pubblicazioni recenti, condivisi dalla maggioranza della comunità scientifica. In ambito forense, in virtù del significato stesso del termine, è evidente che il parere dell’esperto sia basato sulla valutazione dei documenti disponibili, sul vaglio dei dati, sulla verifica delle ipotesi alternative, sul corretto utilizzo dei termini e dei concetti e, infine sull’analisi delle eventuali conclusioni altrui; in altre parole, l’esperto è chiamato a dar prova di tutta la sua competenza e delle

⁴⁴ www.altalex.com: Plenteda R: *La consulenza Tecnica Preventiva ai fini della Composizione della Lite*. Visionata il 28/08/2012, ore 17.05;

⁴⁵ *Ibidem*;

sue conoscenze, ma non può in alcun modo esaminare i soggetti coinvolti e conseguentemente gli è precluso qualsiasi ricorso a ulteriori indagini o somministrazioni di test.

L'ultima notazione rispetto a questa prassi è l'attenzione da porre sulla privacy dei soggetti coinvolti.

Onorari e Liquidazioni

Insieme alla propria relazione, al termine della consulenza, il C.T.U., o il perito, deposita in cancelleria anche la parcella relativa al proprio mandato. Il giudice provvede alla liquidazione delle spettanze attraverso apposito decreto di pagamento, in coda alla sentenza conclusiva del procedimento, dopo aver vagliato adeguatamente la congruità della cifra richiesta. Il decreto viene quindi comunicato dal cancelliere all'ausiliario e alle parti, ivi compreso, nell'ambito penale, il pubblico ministero⁴⁶.

Anche questa prassi, di per se stessa molto semplice, si può rivelare in realtà estremamente complessa, in ragione dell'elevato numero di variabili in grado di interferire nel regolare svolgimento dell'intero processo.

Innanzitutto occorre considerare la quantificazione del proprio operato. Di norma il CTU consegna in cancelleria una parcella nella quale fa presente l'importo per l'espletamento della consulenza con l'aggiunta delle eventuali spese: tale pratica è di fatto accettata da molti tribunali, dal momento che il giudice verifica appunto la congruità dell'importo. Le problematiche sorgono però nella considerazione che il suddetto decreto di liquidazione, in ragione del DPR n. 115 del 30 maggio 2002, rappresenta un titolo provvisoriamente esecutivo: in altre parole, il decreto diventerà definitivo solo qualora le parti coinvolte non promuovano opposizione⁴⁷. La ragione principale di opposizione concerne l'importo richiesto dall'ausiliario del giudice, che le parti possono considerare troppo elevato; ragione quest'ultima che consiglia un approfondimento sulla questione. Il detto DPR n. 115 del 2002, denominato "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" si occupa, tra l'altro, di onorari agli ausiliari del giudice e dispone le quote relative ai differenti tipi di perizia, sulla base delle tabelle riportate nel decreto ministeriale (DM) emesso il 30 maggio del 2012, vale a dire nello stesso giorno del DPR a

⁴⁶Cfr. Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 30.12.2011 n° 7654;

⁴⁷Cfr artt. 84, 117 e 170 del DPR 30 maggio 2002, n.115;

cui si riferisce. Nel DM le consulenze e le perizie sono distinte in tre gruppi: vengono menzionate le consulenze a scaglioni o a percentuale, le consulenze per le quali è previsto una tariffa forfettaria che prevede un minimo ed un massimo, infine, si fa riferimento alle consulenze i cui onorari devono essere commisurati al tempo impiegato. Per queste ultime le spettanze dovrebbero essere determinate in base alle così dette *vacazioni*⁴⁸. In tema di liquidazione dei compensi al C.T.U. anche la sentenza n. 20088 della Cassazione, sez. II, del 23/09/2010, ribadisce che l'adozione del sistema delle vacanze deve essere considerato residuale ed è applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche delle liquidazioni secondo i criteri della percentuale. Il DM elenca nel dettaglio tutti i tipi di consulenze e perizie e tra queste, all'art. 24, compare "*la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica*"⁴⁹, che viene inserita tra le consulenze per la quali è previsto un minimo ed un massimo di onorario. Non compare però la consulenza di tipo psicologico, cosa per cui questo ultimo tipo di prestazione dovrebbe essere a tutti gli effetti inserita tra quelle commisurate in base alle vacanze, a meno di non considerare la perizia o la consulenza psicologica riconducibile a quella psichiatrica. Le enormi differenze metodologiche, di pratiche messe in atto e di tempo necessario, sconsigliano una tale estensione analogica tra i due tipi di prestazione, dalla qual cosa deriverebbe nuovamente l'inserimento della consulenza psicologica nel gruppo residuale commisurato in vacanze. La vacanza è il rimborso dovuto all'ausiliario per un periodo di tempo di due ore ed il suo prezzo viene fissato con il DPR del 2002 in € 14,68 per la prima vacanza ed in € 8,15 a partire dalla seconda; non si possono conteggiare più di quattro vacanze al giorno. A fronte di tali tariffe, che non possono non apparire risibili, l'Ordine Nazionale degli Psicologi, nel proprio tariffario del 2004, con l'art. 5 sancisce che per gli psicologi la vacanza è di un'ora o frazione di ora, che "*gli onorari a vacanza sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacanza e di sessanta euro per ciascuna delle vacanze successive*"⁵⁰, che non possono essere calcolate più di otto vacanze nella stessa giornata e che, in caso di prestazioni rese in condizioni particolarmente disagiate, gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento. In aggiunta a tali considerazioni è necessario anche ricordare che al momento il destino delle tariffe obbligatorie degli ordini professionali, sebbene più volte in predicato di essere abolite, a tutt'oggi continuano ad essere lecite. A fronte di tali argomentazioni, siamo nuovamente obbligati a concludere constatando l'assenza di una prassi univoca e tutelata per lo psicologo consulente di

48[□]Art. 4 della legge 319 del 08/07/1980. L'articolo non è stato soppresso dal DPR 115;

49[□]DM del 30 Maggio 2012, art. 24: *Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86;*

50[□]Ordine Nazionale degli Psicologi: "Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi" art. 5, comma 2;

ufficio: un'analisi attenta della singola situazione, coniugata con la conoscenza della materia, appare l'unica possibilità per sapersi destreggiare in tale contesto.

Una seconda questione altrettanto complessa attiene al così detto *pubblico patrocinio*, la cui normativa di riferimento è stata anch'essa riformulata dal già citato DPR n. 115 del 30/05/2002. Il *pubblico patrocinio*, consiste nella possibilità per chiunque abbia un reddito annuo non superiore ad € 9.723,84, di poter essere assistito nei procedimenti civili, ivi incluse le consulenze di ufficio, a spese dello Stato⁵¹. L'art. 131 del predetto decreto afferma che le spese relative all'ausiliario del magistrato e del consulente di parte, sono "*prenotate a debito*"⁵²; quest'ultima locuzione di non immediata comprensione, viene dai più tradotta nella prassi che, qualora il reddito di colui che ha beneficiato del pubblico patrocinio non supererà l'importo soglia, le spettanze del consulente del giudice per il proprio operato, di fatto, non saranno mai saldate. Su tale articolo sono sorte molte perplessità, in particolar modo sulla sua costituzionalità, dal momento che esso presuppone, per i legali difensori, la possibilità di essere retribuiti tramite *anticipazione dall'erario*, vale a dire, direttamente dal tribunale, il quale provvederà poi, a sua volta, a rivalersi sull'ammesso al pubblico patrocinio. A fronte di tali perplessità, comunque la Corte Costituzionale si è espressa in merito, convalidando quanto affermato dall'articolo 131.

Quest'ultima sentenza è però interpretata in maniera differente, a seconda dei soggetti che si sono occupati di essa: da una parte c'è chi sostiene che la corte, convalidando l'art. 131, abbia sancito per l'ausiliario del giudice la necessità di attendere che il soggetto ammesso a gratuito patrocinio abbia migliorato la propria situazione economica; dall'altro invece chi ha riconosciuto il contrario. Questi ultimi affermano che la Corte Costituzionale, nella propria ordinanza n 408/2008, specifica che "*il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell'erario*"⁵³. In pratica, i sostenitori di questa seconda tesi affermano che la condizione *sine qua non* affinché l'ausiliario possa riscuotere quanto dovutogli è proprio il provvedimento del giudice con il quale quest'ultimo quantifica l'importo dovuto al proprio consulente; dopo di ciò starà allo stesso consulente esperire i suoi tentativi di pagamento, tramite semplice raccomandata a/r. Qualora tali tentativi risultino infruttuosi allora l'ausiliario potrà chiederne la *prenotazione a debito* nei casi in cui si ha la "*parte soccombente diversa*

⁵¹Art. 74 del DPR 30 maggio 2002, n.115:" *E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria*"; Art. 76 del DPR 30 maggio 2002, n.115 comma 1: "*Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22*";

⁵²Art. 131 del DPR 30 maggio 2002, n.115;

⁵³<http://www.diritto.it/> Caglioti, G.W pubblicato in Diritto processuale civile, (19/04/2012) : *Gratuito Patrocinio e Liquidazione Onorari e Spese Consulenti Tecnici di Parte e Ausiliari del Magistrato nel Processo Civile*. Visionata il 27/08/2012 ore 15.53;

dall'ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell'ammissione"⁵⁴. Viceversa, affermano sempre i sostenitori di questa tesi, non vi è bisogno alcuno di dimostrare la mancata escussione qualora il provvedimento del giudice preveda la compensazione delle spese tra le parti.

A sostegno di questa interpretazione, è giusto precisare due fatti: innanzi tutto, la locuzione *prenotazione a debito* viene definita dall'art. 3, lettera *s*, del testo unico sulle spese di giustizia, come "*l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero*": dunque si fa effettivamente riferimento ad un successivo pagamento. In secondo luogo, la Corte Costituzionale nella sua ordinanza n. 408 del 12 dicembre 2008 afferma che la legge "*nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali*"⁵⁵, dopodiché aggiunge essere un errato presupposto interpretativo l'affermazione che "*nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma censurata [ndr: leggi art. 131 del testo unico in materia di spese di giustizia] può comportare, nel processo civile, che l'ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente*"⁵⁶.

Logica vorrebbe, dunque, che l'interpretazione sopra riportata fosse adottata da tutti i tribunali; la situazione reale al momento non va però in tale direzione, cosa, quest'ultima, che contribuisce ancora una volta a far nascere contraddizioni e difficoltà per l'operato dello psicologo consulente tecnico. Teniamo infine a ricordare, come già affermato, che il C.T.U. non può rifiutare la nomina del giudice a meno che non siano presenti gravi motivi: la presenza di una o entrambe le parti a gratuito patrocinio non rientra appunto tra quest'ultima categoria di motivi.

⁵⁴ *Ibidem*;

⁵⁵ Cfr. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 408 del 12 dicembre 2008. La nota tra parentesi tonde compare nel testo integrale dell'Ordinanza. A tale riguardo è doveroso aggiungere che la sentenza 8516 del 26 maggio 2012 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel giudicare il ricorso di un avvocato, individuava in materia di liquidazioni non l'Erario, ma il ministero di Grazia e Giustizia come legittimato passivo;

⁵⁶ Cfr. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 408 del 12 dicembre 2008. La nota tra parentesi quadre è una precisazione ad opera degli autori del capitolo;

BIBLIOGRAFIA:

- [Brescia G., (2010): *Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel Processo Civile e Penale*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna;
- [Calvi, E., Gulotta, G., (1999): *Il Codice Deontologico degli Psicologi*, Giuffr , Milano;
- [Scarselli G., (2009): *La Consulenza Tecnica nel Diritto di Famiglia: gli Aspetti Processuali*, Relazione tenuta nel corso di formazione Le consulenze Tecniche nel Diritto di Famiglia; Firenze, 2009, AIAF Toscana, p. 13
- [Neuberger De Caltaldo, L., Gulotta, G., (2004): *La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico*, Giuffr , Milano
- [DPR 30 maggio 2002, n. 115: *Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Spese di Giustizia*, Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002;
- [Garante per la Protezione dei Dati Personali: *Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da Parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero*, Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008;
- [Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: *Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali* aggiornato in base ai provvedimenti emessi dal 26/02/2004 al 28/05/2012;

SITI

- [<http://www.diritto.it/> Caglioti, G.W pubblicato in Diritto processuale civile, (19/04/2012) : Gratuito Patrocinio e Liquidazione Onorari e Spese Consulenti Tecnici di Parte e Ausiliari del Magistrato nel Processo Civile; visionata il 27/08/2012 ore 15.53;

- [www.altalex.com: Plenteda R: La consulenza Tecnica Preventiva ai fini della Composizione della Lite; visionata il 28/08/2012, ore 17.05;
- [www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro.../art194.html; visionata il 03/06/2012, ore 17.18;